

5. *deliberamento*
21

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 giugno 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice o mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- ◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 309.
Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 3, comma 8-bis. Rideterminazione localizzazione soggetti attuatori edilizia agevolata Pag. 4
- ◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 447.
Legge regionale 7 agosto 1998, n. 34, art. 6. Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti. Criteri. Pag. 6
- ◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 782.
Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 3, comma 8-bis. Rideterminazione localizzazione interventi ed individuazione soggetti attuatori. Programmi art. 9 legge 493/93 e art. 4 legge 179/92 Pag. 7
- ◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 784.
Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 3, comma 8-bis. Variazione deliberazione Giunta regionale 8 febbraio 2000, n. 309 Pag. 8

◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1111.

Ratifica dell'approvazione dei progetti finanziabili a valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga anni 1997-98-99 Pag. 11

◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1117.

Comune di Colonna (Roma). Regolamento edilizio comunale. Approvazione Pag. 23

◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1257.

Accreditamento provvisorio del laboratorio di analisi cliniche gestito da Centro Diagnostico Giardinetti S.r.l. sito in Roma, via Santarelli, 98, Ausl Roma B Pag. 27

◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1268.

Accreditamento provvisorio del laboratorio di analisi cliniche gestito dalla Clin Audit S. Carlo S.r.l. con sede in Sezze, via Variante, 23, Ausl di Latina Pag. 29

◊ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1269.

Ambulatorio chirurgico, definizione dei requisiti per autorizzare la realizzazione di strutture, per l'esercizio di attività sanitarie e per l'accREDITAMENTO Pag. 31

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 FEB. 2000

ADDI' 22 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - BONADONNA - DONATO - MARRONI - META -

DELIBERAZIONE N° 667

OGGETTO: Legge regionale 7 agosto 1998 n. 34 - art. 6 - Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti - Criteri.



Oggetto: Legge Regionale 7 agosto 1998 n. 34 – art. 6 -

Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti - **Criteri** -

La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive,

VISTA la legge regionale 7 agosto 1998, n.34 ed in particolare l'art. 6;

Premesso:

- che al fine di promuovere la commercializzazione e l'esportazione nei mercati esteri dei prodotti della provincia di Rieti, la Regione concede contributi a favore di imprese che aderiscono alla formazione di un consorzio-export costituito ai sensi della Legge n. 240 del 21 maggio 1981 e la Legge n. 83 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni;
- che i contributi sono finalizzati alla realizzazione di programmi di intervento tesi ad agevolare le attività di export e di abbattere i relativi costi di export;
- che i programmi d'intervento si riferiscono in particolare a: studi di mercato - dimostrazioni e pubblicità, nonché alla costituzione di campionari e di depositi - di rappresentanze permanenti all'estero - costituzione di reti di vendita e di centri di assistenza all'estero e loro funzionamento, abbattimento dei costi di garanzia in misura non superiore al 50%, dovuti a fronte di esportazioni;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 6, punto 5 della legge regionale 34/98, è necessario dettare i criteri generali e specifici ai quali dovranno attenersi le strutture competenti per l'ammissione alla procedura di contribuzione, che di seguito si individuano:

Criteri generali di ammissibilità

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 6 L.R. 34/98:

a) le piccole e medie imprese della Provincia di Rieti che aderiscono alla formazione di un consorzio export. Si considera consorzio per il commercio estero il consorzio e la società consortile che abbia come scopo sociale esclusivo, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale per realizzarla.

b) Il Consorzio export deve essere costituito da non meno di cinque imprese;

Criteri specifici

La valutazione delle domande per l'ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 6 comma 1 della legge regionale 34/98, tiene conto di:

1. Utilità, opportunità, validità, costo dell'intervento, settore merceologico maggiormente interessato alla esportazione, certificazione di qualità dei prodotti delle imprese consorziate;
2. I contributi sono concessi nella misura massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e non sono cumulabili con altri interventi allo stesso titolo;

La domanda per l'ammissione ai contributi di cui alla citata L.R. 34/98, deve pervenire all'Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno precedente la realizzazione dell'intervento, per il tramite e previo parere del Nucleo



Industriale di Rieti - Cittaducale, che si dovrà esprimere motivatamente sulla opportunità - validità e costo del progetto.

Il Nucleo Industriale potrà avvalersi di strutture tecniche specializzate con modalità da concordare con la Regione Lazio.

VISTA la legge 15.5.1997, art. 17 comma 32;

all'unanimità

DELIBERA

1. Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa.
2. Di approvare i criteri generali come di seguito specificato:

Criteri generali di ammissibilità

Sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 6 L.R. 34/98:

a) le piccole e medie imprese della Provincia di Rieti che aderiscono alla formazione di un consorzio export. Si considera consorzio per il commercio estero il consorzio e la società consortile che abbia come scopo sociale esclusivo, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale per realizzarla.

b) Il Consorzio export deve essere costituito da non meno di cinque imprese;

Criteri specifici

La valutazione delle domande per l'ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 6 comma 1 della legge regionale 34/98, tiene conto di:

- a. Utilità, opportunità, validità, costo dell'intervento, settore merceologico maggiormente interessato alla esportazione, certificazione di qualità dei prodotti delle imprese consorziate;
- b. I contributi sono concessi nella misura massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e non sono cumulabili con altri interventi allo stesso titolo;

La domanda per l'ammissione ai contributi di cui alla citata L.R. 34/98, deve pervenire all'Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno precedente la realizzazione dell'intervento, per il tramite e previo parere del Nucleo Industriale di Rieti - Cittaducale, che si dovrà esprimere motivatamente sulla opportunità - validità e costo del progetto.

Il Nucleo Industriale potrà avvalersi di strutture tecniche specializzate con modalità da concordare con la Regione Lazio.

Il presente atto non è soggetto a controllo come disposto dalla legge 127/97

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Severio GUCCIONE



28 FEB. 2000